

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. e), c.g.c.

Sentenza n. 2/2020/DELIC depositata in data 28/02/2020

RICORSO: annullamento della deliberazione n. 106/2019 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, che, in relazione al piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, ha accertato la sussistenza, per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, del “grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano ed ha conseguentemente accertato la sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 149 del 2011”.

RICORRENTE:

Comune di Cosenza, in persona del sindaco *pro-tempore*.

RESISTENTI:

Procuratore generale della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Calabria, Ministero dell’Interno, Ministero dell’economia e delle finanze, Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali presso il Ministero dell’Interno, Prefettura di Cosenza - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza.

QUESTIONE RISOLTA: l’esistenza degli obiettivi intermedi, unitamente all’ammontare dello squilibrio e alla durata pluriennale, è connaturale al PRFP, sicchè nel silenzio di una loro espressa indicazione, essi debbono ricavarsi implicitamente, presumendo un ritmo costante di rientro, ottenuto suddividendo l’obiettivo di riequilibrio sostanziale per gli anni di riequilibrio assunti a riferimento del piano adottato.

Riferimenti normativi: *c.g.c.*: art. 11, c. 6, lett. e); art. 31, c. 1; **L. n. 208/2015**: art. 1, c. 714; **D.Lgs. n. 149/2011**: art. 6, c.2; **D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)**: art. 162; art. 187; art. 194; art. 243 bis; art. 243 ter; art. 243 quater; art. 244; art. 247 quater.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis* **SS.RR.**, sent. n. 15/2019/EL; sent. n. 25/2018/EL; sent. n. 19/2018/EL; sent. n. 20/2017/EL; sent. n. 2/2015; **SEZ. AUT.**, del. n. 5/2018; del. n. 36/2016; **Corte Cost.**, sent. n. 227/2019; sent. n. 197/2019; sent. n. 105/2019; sent. n. 6/2019; **Cass. pen., Sez. V**: sent. n. 14617/2018; **Cons. Stato**, sent. n. 143/2012.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

In materia di mancato rispetto degli obiettivi intermedi, anche nel caso di piano di riequilibrio finanziario pluriennale elaborato in presenza di un disavanzo prospettico, le Sezioni riunite hanno chiarito che <<l’esistenza degli obiettivi intermedi, unitamente all’ammontare dello squilibrio e alla durata pluriennale, è connaturale al PRFP, sicchè nel silenzio di una loro espressa indicazione, essi debbono ricavarsi implicitamente, presumendo un ritmo costante di rientro, ottenuto suddividendo l’obiettivo di riequilibrio sostanziale per gli anni di riequilibrio assunti a riferimento del piano adottato>>, aggiungendo al riguardo che <<Consequente alla durata pluriennale ed alla necessaria esistenza di obiettivi intermedi è la previsione del controllo sull’attuazione del PRFP, volto a verificare non soltanto il rispetto della cadenza temporale, ma la reale ed effettiva possibilità di conseguire il riequilibrio al termine del periodo del piano, atteso il continuo e dinamico fluire della gestione finanziaria>>.

Né sembra accoglibile, ad avviso del Consesso giudicante, il principio del legittimo affidamento

derivante dalla mancanza di contestazioni sulle relazioni semestrali regolarmente inviate dall'ente locale al collegio dei revisori, in quanto <<nel caso di specie l'amministrazione ricorrente era, o comunque doveva essere, perfettamente a conoscenza del peggioramento della propria situazione finanziaria, quindi nessun affidamento "legittimo" può vantare dal ritardato esercizio del monitoraggio>>.

ABSTRACT

La *quaestio iuris*, affrontata dalle Sezioni riunite nella presente sentenza, ha ad oggetto essenzialmente due punti focali relativi alla predisposizione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale in presenza di un disavanzo prospettico.

La prima contestazione, superata dal Collegio decidente, ha avuto ad oggetto la legittimità del procedimento posto in essere dalla Sezione di controllo, ribadita con la censura della doglianza avanzata dal comune, inerente alla violazione del legittimo affidamento che avrebbe generato la mancanza di contestazioni, da parte del collegio dei revisori, sulle relazioni semestrali regolarmente inviate allo stesso.

L'argomentazione giuridica, che le Sezioni riunite hanno posto a fondamento della soluzione resa al fine di ovviare a tale censura, si è mossa dall'analisi della disciplina legislativa relativa al monitoraggio sull'attuazione del PRFP, considerando, all'unisono con la delibera n. 36/2016 della Sezione autonomie, che lo stato di attuazione dello stesso non può prescindere dall'<<esame della situazione complessiva, valutando anche ogni eventuale elemento sopravvenuto>>.

Si tratta, dunque, secondo l'impostazione data dal giudice contabile, di obblighi finanziari e contabili relativi alle misure di risanamento previste nel piano pluriennale, che lo stesso ente era tenuto a rispettare, non rilevando affatto, in tale ambito, la fattispecie del legittimo affidamento.

Con riferimento, invece, alla seconda contestazione concernente il merito della delibera, il supremo Consesso contabile ha condotto un'approfondita disamina delle varie criticità rilevate dalla Sezione di controllo, confermandole in ogni punto, atteso la cronica deficienza di cassa, l'accertato scarso tasso di riscossione delle entrate proprie sia di competenza che in conto residui, nonché il mancato conseguimento degli obiettivi intermedi del piano pluriennale.

La grave situazione di deficit di cassa, in cui versa il comune ricorrente, è stata sottolineata dal Collegio sulla base dell'assunto che <<la cassa riflette le risorse che l'Ente può immediatamente spendere, per dare corso ai pagamenti dovuti, sicché il suo deficit è uno dei principali indicatori di squilibrio finanziario>>, tanto ciò è vero che <<la bassa riscossione dei residui protratta nel tempo, non solo incide negativamente sulla cassa, ma è indice di uno squilibrio occulto, atteso che si è fatto fronte a spese effettivamente sostenute con entrate potenziali di dubbia esigibilità, determinando in tal modo uno squilibrio di bilancio dinamico che l'ente invece di risolvere, compensa con il costante ricorso ad anticipazioni di cassa, impedendo l'emersione del deficit e della conseguente concreta incapacità di evadere le obbligazioni contratte>>.

Alla luce della grave crisi finanziaria emersa, i cui dati contabili non sono stati realmente esposti nel piano di riequilibrio pluriennale, le Sezioni riunite hanno, pertanto, disposto l'obbligo del comune ricorrente di dichiarare il dissesto finanziario, ex art. 243 quater del Tuel.